

GUIDA e ALCOL sanzioni previste dal Codice della strada

La guida in stato di ebbrezza è un reato: l'accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa, ma si viene giudicati dal Tribunale.

SANZIONE

TASSO ALCOLEMICO
tra
0,5 e 0,8
g/l

- ammenda da **500 a 2000** euro
- **sospensione** della patente da **3 a 6 mesi**

tra
0,8 e 1,5
g/l

- ammenda da 800 a 3.200 euro
- arresto fino a 6 mesi
- sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

oltre
1,5
g/l

- ammenda da 1.500 a 6.000 euro
- arresto da 3 mesi a 1 anno
- sospensione della patente da 1 a 2 anni
- scatta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna, salvo appartenga a persona estranea al reato (caso in cui subentra il fermo per 180 giorni). Alla constatazione del reato vi è comunque il fermo provvisorio del veicolo per la durata di 60 giorni.



g/l 0,5
LIMITE LEGALE
Codice della strada [Art.186]

ATTENZIONE! dall'8 Agosto 2009:

- aumento dell'ammenda da 1/3 fino alla metà' se si viene fermati dalle 22.00 alle 7.00
- raddoppio del periodo di sospensione della patente per chi, con un'alcoemia maggiore di 1,5 g/l, guida un veicolo di cui non è proprietario
- i ciclisti, in possesso di patente, sono soggetti alle stesse sanzioni previste dall'art.186



ULSS 6 Vicenza e
Conferenza dei Sindaci



www.menoalcolpiugusto.it

GUIDA e ALCOL sanzioni previste dal Codice della strada

La guida in stato di ebbrezza è un reato: l'accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa, ma si viene giudicati dal Tribunale.

SANZIONE

TASSO ALCOLEMICO
tra
0,5 e 0,8
g/l

- ammenda da **500 a 2000** euro
- **sospensione** della patente da **3 a 6 mesi**

tra
0,8 e 1,5
g/l

- ammenda da 800 a 3.200 euro
- arresto fino a 6 mesi
- sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

oltre
1,5
g/l

- ammenda da 1.500 a 6.000 euro
- arresto da 3 mesi a 1 anno
- sospensione della patente da 1 a 2 anni
- scatta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna, salvo appartenga a persona estranea al reato (caso in cui subentra il fermo per 180 giorni). Alla constatazione del reato vi è comunque il fermo provvisorio del veicolo per la durata di 60 giorni.



g/l 0,5
LIMITE LEGALE
Codice della strada [Art.186]

ATTENZIONE! dall'8 Agosto 2009:

- aumento dell'ammenda da 1/3 fino alla metà' se si viene fermati dalle 22.00 alle 7.00
- raddoppio del periodo di sospensione della patente per chi, con un'alcoemia maggiore di 1,5 g/l, guida un veicolo di cui non è proprietario
- i ciclisti, in possesso di patente, sono soggetti alle stesse sanzioni previste dall'art.186



ULSS 6 Vicenza e
Conferenza dei Sindaci



www.menoalcolpiugusto.it

ATTENZIONE

GUIDA e ALCOL

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente

- il reato di guida in stato di ebbrezza prevede la sottrazione di **10 punti** (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l' 01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Nel caso di incidente stradale

Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le **pene sono raddoppiate**. Inoltre,

- se il tasso alcolemico è **inferiore** a 1,5 gr/l, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato;
- se il tasso alcolemico è **superiore** a 1,5 gr/l è disposta la **confisca** del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si ha la revoca della patente di guida:

- quando il reato è commesso da un conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio, etc.)
- nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio.

E' un illecito penale il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico

Viene punito con le seguenti sanzioni:

- **arresto** da 3 mesi ad 1 anno;
- **ammenda** da 1.500 a 6.000 euro;
- **sospensione** della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti; il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
- **confisca** del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- **decurtazione** di 10 punti dalla patente.



ATTENZIONE

GUIDA e ALCOL

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente

- il reato di guida in stato di ebbrezza prevede la sottrazione di **10 punti** (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l' 01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Nel caso di incidente stradale

Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le **pene sono raddoppiate**. Inoltre,

- se il tasso alcolemico è **inferiore** a 1,5 gr/l, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato;
- se il tasso alcolemico è **superiore** a 1,5 gr/l è disposta la **confisca** del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si ha la revoca della patente di guida:

- quando il reato è commesso da un conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio, etc.)
- nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio.

E' un illecito penale il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico

Viene punito con le seguenti sanzioni:

- **arresto** da 3 mesi ad 1 anno;
- **ammenda** da 1.500 a 6.000 euro;
- **sospensione** della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti; il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
- **confisca** del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- **decurtazione** di 10 punti dalla patente.

